



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 833 del 12-08-2021

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**  
**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE – APPROVAZIONE SCHEMA  
DI CONVENZIONE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 231  
Proposta del settore n. 286*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 " Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l'art. 18 comma 1 lett. a e l'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente (obbligo agli art. 2 e 25 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

CONSIDERATA la necessità di procedere con sollecitudine all'individuazione del medico competente per Servizio di sorveglianza sanitaria che integri il documento di valutazione dei rischi per l'individuazione del profilo di rischio sanitario e relativamente alle prestazioni connesse all'emergenza COVID-19;

PRESO ATTO, visionate le convenzioni Consip, che queste ultime appaiono più onerose per l'Ente;

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro procedendo all'individuazione del Medico Competente ai sensi del D. Lgs.81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 ss. del citato Decreto Legislativo come modificato dal D. Lgs. 03.08.2009 n. 106, nonché per la prevenzione e la gestione del rischio connesso al contagio da Covid-19 e per la prevenzione sanitaria generale;

RILEVATA dunque la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti dalla predetta normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la precedente convenzione stipulata in data 23/04/2018 tra il Comune di Quarrata e l'Azienda USL Toscana Centro per le prestazioni di sorveglianza sanitaria, scaduta in data 22/04/2021, nella quale si individuava come Medico Competente il Dott. Daniele Natale;

TENUTO CONTO che le prestazioni previste nella suddetta convenzione sono state svolte dal Medico Competente in modo soddisfacente e puntuale, con correttezza e spirito di collaborazione, secondo le tempistiche indicate dal Datore di Lavoro;

CONSIDERATA inoltre l'alta qualità del servizio finora ricevuto, la puntuale programmazione di visite in scadenza anche relative a lavoratori "fragili" nonché l'attuazione del progetto regionale per l'esecuzione di test antigenici rapidi anti-Covid 19 per i dipendenti del Servizio Polizia Municipale e dei Servizi Sociali, somministrati a cura del Medico Competente;

ATTESO che si rende necessario procedere all'individuazione del Medico Competente ai sensi del D. Lgs.81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 ss. del citato decreto legislativo come modificato dal D. Lgs. 03.08.2009 n. 106, per la prevenzione e la gestione del rischio connesso al contagio da Covid-19 e per la prevenzione sanitaria generale;

DATO ATTO che l'incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali previste dalla vigente normativa in materia;

TENUTO CONTO che la particolarità del servizio richiede continuità nella gestione dei protocolli sanitari e la continua consultazione del Medico Competente per l'adozione di misure organizzative interne all'Ente a seguito del perdurare dell'emergenza Covid-19;

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DATO ATTO che all'interno della struttura organizzativa dell'Ente non vi sono figure professionali idonee ad esperire il suddetto incarico;

TENUTO Conto del carattere fiduciario dell'incarico di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che la ASL, pur richiesta prima della scadenza della precedente convenzione, non ha dato tempestivo riscontro alla disponibilità alla stipula di una nuova convenzione per difficoltà organizzative legate alla carenza di medici impegnati in modo massiccio sul fronte dell'emergenza pandemica;

CONSIDERATO che la nuova convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma ed ha durata annuale, rinnovabile;

DATO ATTO, tuttavia, che nelle more della sottoscrizione dello schema di convenzione di che trattasi sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti, con efficacia estesa anche al periodo intercorso tra il 23/04/2021 e la data di sottoscrizione della convenzione stessa;

CONSIDERATO, in riferimento al periodo di validità della presente convenzione, che la spesa stimata in base al numero di visite mediche alle quali saranno sottoposti i dipendenti comunali, che potrebbe subire variazioni in base agli accertamenti sanitari disposti discrezionalmente dal Medico Competente, è pari a complessivi euro 5.000,00, così suddivisi:

- euro 3.500,00 riferiti all'annualità 2021;
- euro 1.500,00 riferiti all'annualità 2022;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che stabilisce che:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è costituito dall'affidamento dell'incarico per l'effettuazione della

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dalla nomina di medico competente (obbligo agli art. 2 e 25 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008);

- il fine del contratto è la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dal D. Lgs. 81/2008;

- il contratto verrà sottoscritto tramite la stipula di convenzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 che consente di procedere ad affidamento diretto;

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificata dalla Legge n. 145 del 30/12/2018, secondo la quale gli enti locali, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 non sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;

TENUTO CONTO del rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza in quanto nel presente atto si evince l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del servizio che si intende acquistare nonché l'importo previsto per l'affidamento in parola e che i prezzi applicati risultano vantaggiosi rispetto alla media dei prezzi di mercato praticati considerata la qualità della prestazione;

ATTESO pertanto di affidare all'Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, Via Santa Maria Nuova n. 1, Codice Fiscale/Partita IVA 06593810481, e per essa al Medico Competente Dott. Daniele Natale, le prestazioni di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per la durata di un anno, stimando l'importo necessario in euro 5.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/19725) con copertura finanziaria al capitolo 1062/0 del bilancio di previsione 2021/2023 come segue, in base al programma delle visite da effettuare:

euro 3.500,00, annualità 2021;

euro 1.500,00, annualità 2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 la Convenzione di cui trattasi sarà stipulata dal Datore di Lavoro Dott. Luigi Guerrera;

TENUTO CONTO inoltre che ai fini della stipula della convenzione di cui trattasi, deve essere corrisposta da parte dell'Amministrazione Comunale l'imposta di bollo virtuale tramite F24 pari a euro 16,00, somma che trova copertura finanziaria al capitolo 3400/0 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

DATO ATTO che:

- il Codice identificativo di gara (CIG) è Z5932A9DA6;

- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.

50/2016;

- le somme spettanti saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- l'esigibilità del debito è riferita per euro 3.500,00 all'annualità 2021 e per euro 3.500,00 all'annualità 2022;
- è stato verificato preventivamente il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 120/2020;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2020 di approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 10/05/2021 di approvazione del PEG 2021/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione;
- il decreto del Sindaco n. 11 del 01/06/2021 di nomina del Dott. Luigi Guerrera a Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio e Datore di Lavoro così come definito nell'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse alla presente determinazioni che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto della stessa;
2. di approvare lo schema di convenzione per attività di Medico Competente tra il Comune di Quarrata e l'Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, Codice Fiscale/Partita IVA 06593810481, ed il relativo tariffario aggiornato secondo l'ultimo indice ISTAT, allegati al presente atto per formare parte integrante e sostanziale, prendendo atto che il Medico Competente individuato nella stessa è il Dott. Daniele Natale;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 la Convenzione di cui trattasi sarà stipulata dal Datore di Lavoro Dott. Luigi Guerrera;
4. di dare atto che la convenzione ha durata annuale, rinnovabile, decorrente dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e che, nelle more della sottoscrizione dello schema di convenzione di che trattasi, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti, con efficacia estesa anche al periodo intercorso tra il 23/04/2021 e la data di sottoscrizione della convenzione stessa;
5. di affidare all'Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, Via Santa Maria Nuova n. 1, Codice Fiscale/Partita IVA 06593810481, e per essa al Medico Competente Dott. Daniele

Natale, le prestazioni di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per la durata di un anno, impegnando l'importo stimato di euro 5.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/19725) al capitolo 1062/0 del bilancio di previsione 2021/2023 come segue, in base al programma delle visite da effettuare:

- euro 3.500,00, annualità 2021;
- euro 1.500,00, annualità 2022;

6. di impegnare al capitolo 3400/0 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, la somma di euro 16,00 a titolo di imposta di bollo a carico dell'Amministrazione Comunale da corrispondere tramite F24 per la stipula della suddetta convenzione;

7. di dare atto che:

- il Codice identificativo di gara (CIG) è: Z5932A9DA6;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- l'esigibilità del debito è riferita per euro 3.500,00 all'annualità 2021 e per euro 1.500,00 all'annualità 2022;
- è stato verificato preventivamente il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Ing. Andrea Casseri del Servizio Lavori Pubblici.

**Data**  
**05-08-2021**

**Il Responsabile del Servizio**  
**GUERRERA LUIGI**